

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUGNI, CALVI, MANCIA, INNAMORATO,
PIERRI, FOGU e MARNIGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1988

Modifica della disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra

ONOREVOLI SENATORI. – Ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, per l'abilitazione all'esercizio professionale è necessario il superamento di un esame di Stato.

Peraltro, come è stato precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 43 del 1972), il superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi non vale necessariamente come titolo per l'iscrizione agli albi professionali e per l'esercizio della professione: nè, a tal fine, esime dalla necessità di superare un altro esame di Stato, avente, questa volta, carattere professionale.

Sotto quest'ultimo profilo, la materia va regolata esclusivamente dalle disposizioni vigenti per le singole classi professionali, e cioè, per quanto riguarda la professione di geome-

tra, dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274. Della legittimità di tale regio decreto, peraltro, poteva legittimamente dubitarsi, non prevedendo, contrariamente a quanto imposto dalla normativa costituzionale, come condizione per l'iscrizione all'albo professionale, il superamento di un esame professionale.

È in seguito intervenuta la legge 7 marzo 1985, n. 75, che all'articolo 2 stabilisce che per l'iscrizione all'albo dei geometri è necessario il possesso del relativo diploma ed il conseguimento dell'abilitazione professionale. Quest'ultima, ai sensi del comma secondo del medesimo articolo, è subordinata al compimento di un biennio di pratica presso uno studio professionale, ovvero «allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica

subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale». Al termine di tali periodi è inoltre necessario il superamento di un apposito esame di Stato.

Il secondo comma dell'articolo 3 stabilisce inoltre che conservano efficacia, ad ogni effetto, i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

La legge n. 75 del 1985 conferma per l'avvenire la necessità, ai fini dell'esercizio della professione e dell'iscrizione agli albi, del superamento di un esame professionale distinto da quello posto al termine degli studi tecnici. Da questo punto di vista vale senz'altro ad adeguare la disciplina professionale dei geometri al disposto dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, equiparandola a quella relativa ad altre professioni.

D'altro canto essa crea una situazione svantaggiosa nei confronti di coloro i quali si sono diplomati anteriormente al 1985, che esercitavano la professione di geometra presso enti pubblici e privati e che, nondimeno, non avevano chiesto l'iscrizione all'albo. Per questi ultimi infatti, fosse o meno legittimo il regio decreto n. 274 del 1929, prima dell'approvazione della legge n. 75 del 1985 l'iscrizione all'albo era possibile sulla sola base del possesso del diploma.

A tutto concedere, cioè anche volendo ammettere che dopo la legge n. 119 del 1969 l'esame da sostenersi al termine del corso di studi non attestasse più la professionalità acquisita, in una situazione svantaggiosa, in seguito all'approvazione della legge n. 75 del 1985, si troverebbero comunque coloro che si sono diplomati prima del 1969.

Si deve tener presente, inoltre, come il comma secondo dell'articolo 3 della legge n. 75 del 1985 preveda la perdurante efficacia dei provvedimenti adottati dagli organi profes-

sionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della legge. Ciò comporta la salvezza:

a) dei provvedimenti con i quali si è rifiutata l'iscrizione dei diplomati dopo il 1969 che non avessero svolto il biennio di praticantato e superato l'esame richiesto da alcuni collegi;

b) dei provvedimenti con i quali alcuni collegi, per contro, avevano accettato le domande di iscrizione dei diplomati successivamente al 1969 sulla base del disposto di cui all'articolo 4 del regio decreto n. 274 del 1929.

In particolare si è lamentata la situazione in cui si trovano i geometri pubblici dipendenti, i quali, pur esercitando regolarmente la professione di geometra a favore dell'ente di appartenenza, dovrebbero, volendosi iscrivere all'albo (ove ciò sia loro consentito: cfr. articolo 7, secondo comma, del regio decreto n. 274 del 1929), sostenere l'esame di abilitazione professionale.

A sanare una simile situazione, non può tuttavia essere accolta la proposta, da alcuni sostenuta, di equiparare i provvedimenti di nomina in ruolo adottati dallo Stato e dagli altri enti pubblici, nei confronti dei propri dipendenti che esercitano la professione di geometra, ai provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della legge e di cui viene disposta la salvezza.

Il provvedimento di nomina e quello di accettazione della richiesta di iscrizione ad un albo professionale non sono tra loro comparabili. Il primo è un provvedimento amministrativo diretto ad instaurare un rapporto di servizio con un soggetto pubblico; il secondo è un atto diretto a legittimare lo svolgimento di una determinata attività e che ha la funzione di dare certezza per la tutela della fede pubblica.

Al fine di eliminare questa sperequazione, si propone l'articolo unico di seguito riportato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente:

«Il superamento dell'esame di Stato, di cui al secondo comma, non è richiesto, per l'iscrizione all'albo, per i geometri che abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati nell'articolo 1 del regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e nell'articolo 1 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ed abbiano svolto attività tecnica subordinata per un periodo non inferiore a cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge».